

Cass. pen. Sez. III, Ord., 23-11-2016, n. 49631

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/5/2015 della Corte d'appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 maggio 2015 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 20 gennaio 2011, con cui, in esito a giudizio abbreviato, P.G. era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa in relazione al reato di cui all'art. 349 c.p., comma 2, (contestatogli per avere violato, rimuovendoli, i sigilli apposti dai Carabinieri alla automobile di sua proprietà all'atto del sequestro amministrativo della stessa), ed era stato assolto dal concorrente reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, in quanto fatto non più previsto dalla legge come reato.

1.1. La Corte territoriale, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, mediante la quale non erano state sollevate censure in ordine alla affermazione di responsabilità ma solamente a proposito del diniego della sospensione condizionale della pena, del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante contestata, della mancata dichiarazione di particolare tenuità del fatto e della omessa conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria corrispondente, ha evidenziato che l'imputato aveva già riportato nove condanne, e che ciò escludeva la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, essendo tali condanne indice di personalità incline a violare la legge; ha, inoltre, sottolineato il notevole disvalore insito nell'utilizzo del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e rilevato l'inammissibilità della richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, in quanto non contenuta nei motivi di appello, ma formulata per la prima volta con la memoria depositata prima dell'udienza di discussione, sottolineando che l'impugnazione riguardava unicamente il beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche la misura della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione a proposito del diniego del riconoscimento della non punibilità del fatto a cagione della sua lieve entità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., avendo la Corte d'appello motivato la non configurabilità di tale ipotesi con l'elevato disvalore del fatto, derivante dall'utilizzo del bene sottoposto a sequestro, sia pure per ragioni di lavoro, con motivazione apodittica, consistente nella mera descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, evidenziando come anche a tale proposito la Corte d'appello avesse del tutto omesso di prendere in considerazione tale punto della decisione impugnata, nonostante l'espressa formulazione di uno specifico motivo d'appello al riguardo.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 597 c.p.p., e della L. n. 689 del 1981, art. 53, per l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, considerata nuova dalla Corte d'appello e dichiarata quindi inammissibile, omettendo di considerare che era stato devoluto alla Corte d'appello anche il punto della decisione impugnata relativo al trattamento sanzionatorio, e che quindi la richiesta di conversione avrebbe potuto essere esaminata ed era erroneamente stata dichiarata inammissibile.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso in esame debba essere rimesso allo scrutinio delle Sezioni Unite di questa Corte, riguardo alla possibilità di disporre la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente allorquando, pur non essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso con l'atto d'appello, al giudice della impugnazione sia stata rimessa il punto relativo al trattamento sanzionatorio.

Tale questione assume rilievo nella vicenda in esame in quanto l'imputato, con l'atto d'appello, aveva, tra l'altro, richiesto la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, dichiarate tra loro equivalenti dal primo giudice, chiedendo che le circostanze attenuanti generiche fossero dichiarate prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 349 c.p., comma 2, in tal modo devolvendo alla Corte d'appello anche la questione del

trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034), potendo discendere da un diverso giudizio di bilanciamento, nei termini di prevalenza prospettati dall'appellante, una riduzione della pena.

La Corte d'appello ha, tuttavia, ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva formulata dalla difesa dell'imputato nel corso dell'udienza del 22 maggio 2015, affermando che l'impugnazione riguardava unicamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non anche la misura della stessa.

3. Rileva dunque il Collegio che a proposito del potere del giudice della impugnazione, cui (come nella specie risulta essere avvenuto) sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, di concedere sanzioni sostitutive, vi è un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, già segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 64 del 4 novembre 2015.

Nel senso della possibilità, per il giudice d'appello, cui sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione deve essere data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato, si è già espressa questa stessa Sezione 3[^], con la sentenza n. 26710 del 5 marzo 2015, n. 26710, Natalicchio, Rv. 264022.

Alle medesime conclusioni erano giunte Sez. 4[^], n. 6526 del 05/05/1995, Marchetti, Rv. 201708; Sez. 4[^], n. 6892 del 19/06/1996, Falchi, Rv. 205216; Sez. 6[^], n. 786 del 12/12/2006, Moschino, Rv. 235608; Sez. 4[^], n. 22789 del 9/04/2015, Ligorio, Rv. 263894. Nel medesimo senso si è di recente espressa Sez. 4[^], n. 33586 del 22/03/2016, Mogini, Rv. 267441.

In senso contrario è stato affermato da Sez. 4[^], n. 12947 del 20/02/2013, Pilia, Rv. 255506, che "Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, e ciò pur quando nel giudizio di appello la parte ne abbia fatto richiesta" (in senso conforme, Sez. 5[^], n. 2039 del 17/01/1997, Amici, Rv. 208671; Sez. 6[^], n. 4302 del 20/03/1997, Manzella, Rv. 208887; Sez. 1[^], n. 166 del 26/09/1997, Gargano, Rv. 209438; Sez. 5[^], n. 9391 del 04/06/1998, Margiotta, Rv. 211446; Sez. 6[^], n. 9704 del 20/04/2000, Ricci, Rv. 217644; Sez. 4[^], Ordinanza n. 31024 del 10/01/2002, Ravaglia, Rv. 222313; Sez. 5[^], n. 44029 del 10/10/2005, Della Cerra, Rv. 232536; Sez. 6[^], n. 35912 del 22/05/2009, Rapisarda, Rv. 245372).

Ancora recentemente nel medesimo senso si sono espresse questa stessa Sezione 3[^], n. 43595 del 09/09/2015, Russo, Rv. 265207 (nella quale in motivazione è stato chiarito come il limite alla cognizione del giudice d'appello, in assenza di specifica impugnazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, si giustifica in ragione della eccezionalità delle deroghe al principio devolutivo e della natura della sanzione sostitutiva, costituente pena autonoma e non, invece, semplice modalità esecutiva della pena sostituita), e Sez. 6[^], n. 6257 del 27/01/2016, Sapiente, Rv. 266500 (nella quale in motivazione è stato precisato che la decisione sulla concessione delle sanzioni sostitutive, implicando la risoluzione di una pluralità di specifiche questioni distinte da quelle che attengono alla commisurazione della pena, tanto da poter richiedere il compimento di accertamenti istruttori, costituisce un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alla quantificazione della pena).

4. Tale contrasto discende da differenti interpretazioni dell'art. 597 c.p.p., che, al comma 5, prevede espressamente che con la sentenza pronunciata in appello possano essere applicate - anche di ufficio - la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del

casellario giudiziale, una o più circostanze attenuanti, e la possibilità di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p., mentre manca alcun riferimento alla facoltà di applicare d'ufficio le pene sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53.

4.1. A sostegno dell'orientamento favorevole al riconoscimento del potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive allorché al giudice d'appello sia stata devoluta la questione del trattamento sanzionatorio, è stato sottolineato che la L. n. 689 del 1981, art. 58, riconosce in via generale il potere discrezionale del giudice della sostituzione della pena detentiva, e della scelta, tra le sanzioni sostitutive, di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato, evidenziando che le stesse comportano benefici meno consistenti rispetto a quelli derivanti dall'esercizio di altri poteri esercitabili d'ufficio, quali quello concernente la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, o la effettuazione del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p..

4.2. Secondo il diverso orientamento interpretativo, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi vanno considerate un beneficio la cui applicazione non può avvenire in deroga al limite dell'effetto devolutivo del giudizio di appello, come disciplinato dall'art. 597 c.p.p., comma 5, sicché, in assenza di specifica investitura con i motivi di impugnazione della mancata applicazione della sanzione sostitutiva, al giudice d'appello non sarebbe consentito intervenire d'ufficio, anche se l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta nel corso del giudizio di secondo grado.

5. La soluzione di tale contrasto interpretativo influenza anche la vicenda in esame, nella quale il ricorrente ha sottolineato di aver devoluto alla Corte d'appello anche la questione relativa al trattamento sanzionatorio, ed ha richiamato l'orientamento interpretativo favorevole, per tale evenienza, al riconoscimento del potere d'ufficio del giudice d'appello in ordine alla conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria (nella specie espressamente sollecitato dall'imputato).

Ne consegue la necessità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

PQM

Rimette gli atti alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016